

Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione 19 sulla "Eguaglianza di trattamento" infortuni sul lavoro. Anno 2001

Per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione di cui trattasi, si precisa che la legislazione nazionale in vigore, assicura la piena uguaglianza di trattamento ai lavoratori vittime di infortuni sul lavoro, senza distinzione alcuna fra i settori in cui gli stessi prestano la propria attività. Si precisa inoltre, che non esiste alcuna disparità di trattamento fra lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato e fra uomini e donne.

In particolare, con D.Lgs. 25/7/98, n.286 **"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"** sono stati fissati principi che riguardano la parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, ivi compresi i lavoratori di stati extra-comunitari. Allo straniero sono perciò riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme del diritto nazionale, internazionale e dalle convenzioni internazionali; sono inoltre garantiti gli stessi diritti civili di cui godono i cittadini italiani, parità di trattamento e piena eguaglianza rispetto ai lavoratori italiani, in particolare per ciò che riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi.

Ciò premesso, in merito al quesito relativo all'articolo 1 della Convenzione, sulla parità di trattamento, in particolare per ciò che riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, si precisa che non esiste nessuna differenza nella procedura di pagamento al di fuori del territorio nazionale delle indennità ai lavoratori italiani rispetto ai lavoratori stranieri.

Attualmente, infatti, il pagamento delle rendite e di ogni altra indennità con esse collegata, previste al Capo V del D.P.R. 30.06.1965, n.1124 **"T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"** (integrazione di rendita diretta per sottoporsi a cure per il recupero della capacità lavorativa; assegno per assistenza personale continuativa, per l'infortunato con grado di inabilità del 100%; assegno di incollocabilità; speciale assegno continuativo mensile per i superstiti di infortunati deceduti per cause indipendenti dall'evento lesivo) dal mese di ottobre 2000 è effettuato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale : INPS, in base alla **Convenzione INAIL-INPS dell'11.09.2000.**

I pagamenti all'estero sono effettuati tramite bonifico bancario presso le filiali delle banche convenzionate con l'INPS o tramite agenzie delle banche estere corrispondenti con i suddetti istituti di credito.

Il pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta viene attuato direttamente dall'INAIL; all'estero esso avviene tramite accredito bancario presso il Credito italiano, tesoriere dell'Ente.

Per quanto riguarda il quesito relativo all'applicazione dell'articolo 2 della Convenzione, si fa presente che in Italia i "lavoratori occupati in maniera temporanea o intermittente" sono oggi comunemente definiti "lavoratori distaccati".

Per quanto attiene ai cittadini di Stati membri della Comunità Europea, che si spostano all'interno dei paesi comunitari, si applica l'articolo 14, par.1 del **Regolamento CEE n.1408/71**, che segue il principio enunciato dall'articolo 2 della Convenzione 19/25, ponendo come termine il periodo massimo di 12 mesi di distacco, prorogabile, in base ad un accordo tra gli Stati interessati, di altri 12 mesi.

L'Italia ha fino ad oggi stipulato convenzioni di sicurezza sociale con i paesi non comunitari elencati :

**Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capoverde, Isole (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Yeu), Isola di Man, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia, Uruguay e Venezuela.**

Dato che le convenzioni con Australia e Canada non contemplano gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è stata stipulata un'intesa amministrativa inerente le suddette forme di previdenza con lo Stato australiano del Victoria e con le province canadesi dell'Ontario e del Quebec (accordo di collaborazione).

La normativa relativa a questa tipologia di lavoratori, varia a seconda delle convenzioni, prevedendo un periodo di distacco ed una eventuale proroga dello stesso tramite accordi tra le parti.

Il quadro normativo evidenzia le seguenti convenzioni e le relative applicazioni:

**Capoverde** (art.5 conv.18/12/80) e **Uruguay** (art.5 conv.9/11/79) : è previsto il distacco per un periodo fino a 24 mesi, prorogabile per altri 24 mesi.

**Brasile** (art.4 del protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9/12/60) e **Principato di Monaco** (par.2 conv.12/2/82) : il periodo del distacco è di 12 mesi, prorogabile con termine non specificato.

**Isole del Canale e Isola di Man** : il protocollo n.3 del trattato di adesione del Regno Unito alla Comunità europea esclude tali territori, che dipendono direttamente dalla Corona, dal campo di applicazione della legislazione comunitaria; ad essi perciò si applica la convenzione tra Italia e Regno Unito del 28/2/51 che all'art.5 prevede un distacco di 6 mesi, non prorogabile.

**Tunisia** (art.8 conv.7/12/84) : il periodo è di 36 mesi, prorogabile per altri 12 mesi.

**San Marino** (art.8 conv.10/7/74) : il periodo è di 36 mesi, prorogabile.

**Argentina** (art.9 conv.3/11/81) : il periodo è di 24 mesi, prorogabile.

**Venezuela** ( art.5 conv.7/6/88) : il periodo è di 24 mesi, prorogabile per 12 mesi.

**Svizzera** ( art.5 Conv.14/12/62) : periodo di 24 mesi; prorogabile di 12 mesi.

**Canada** (art.5 conv.17/11/77) : il periodo è di 24 mesi non prorogabile.

**Australia** (conv.23/4/86 ) non è prevista alcuna disposizione riguardo al lavoratore distaccato.

Per i lavoratori distaccati in paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, la tutela previdenziale trae applicazione dall'art.1 della **L.3/10/87, n.398**, che attribuisce all'INAIL la competenza relativa a infortuni e malattie professionali. I lavoratori stranieri cittadini dei suddetti paesi che siano distaccati in Italia devono essere assicurati,

sempre riguardo agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, presso l'INAIL, in virtù del principio della territorialità della legislazione applicabile.

Per quanto riguarda il quesito relativo all'articolo 3 della Convenzione, l'Italia è stato tra i primi paesi ad adottare una legislazione di sicurezza sociale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. La relativa normativa, già racchiusa nel D.P.R. 30/6/65, n.1124 e successive modifiche ed integrazioni, è già in possesso dell'organismo internazionale richiedente. Va comunque aggiunto che il D.Lgs.23/2/2000, n.38 ha introdotto diverse innovazioni, quali :

- l'estensione della tutela assicurativa ai dirigenti, ai lavoratori parasubordinati ed agli sportivi professionisti;
- l'istituzione di una Commissione con compiti di studio delle malattie con probabile origine lavorativa al fine di aggiornare annualmente la Tabella delle malattie professionali;
- la disciplina legislativa dell'infortunio "in itinere";
- il concetto indennitario del "Danno biologico", quale menomazione della sfera psico-fisica della persona, al di là della mancata capacità di guadagno;
- l'attribuzione all'INAIL di un ruolo di primo piano nel campo della prevenzione e dei progetti formativi di riqualificazione professionale dei disabili.

Infine, circa il quesito relativo all'articolo 4 della Convenzione, si allegano i testi normativi di seguito indicati:

- D.Lgs. 25/7/98, n.286 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ";
- Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 23/2/2000, n.38, recante: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , a norma dell'articolo 55, comma 1, della L.17/5/99, n.144, corredato delle relative note.
- Decreto legislativo 19/4/2001, n.202 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 23/2/2000, n.38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

\*\*\*\*\*

